

Albo 106 TUB: la Cassazione, per ora, dà ragione ai servicer

Sempre più frequentemente i debitori ceduti nell'ambito di cessioni di crediti cartolarizzati ai sensi della legge n. 130/1999 eccepiscono in giudizio la nullità degli atti processuali posti in essere nell'esercizio dell'attività di tutela e recupero del credito da *special servicer* che non siano iscritti nell'albo previsto per gli intermediari finanziari dall'art. 106 del Testo Unico Bancario.

L'art. 2, comma 6 della c.d. legge sulla cartolarizzazione (l. 130/1999) prescrive infatti che i servizi dei soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento possono essere svolti solamente da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Si tratta, per l'appunto delle "altre attività" eventualmente consentite dalla legge di cui alla lett. c) comma 2 dell'art. 106 TUB che banche ed intermediari possono esercitare, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

In questo quadro litigioso tra debitori e servicer si inserisce la recentissima **Ordinanza n. 7243**, pubblicata in data 18 marzo 2024, della **Corte di Cassazione, Terza sezione civile**, che sembra – per il momento – dare ragione ai secondi.

La Suprema Corte ha ritenuto "*artificiosa e destituita di fondamento*" l'eccezione di "*difetto di rappresentanza*" dello *special servicer* sollevata dal debitore opponente, affermando il seguente principio di diritto: "*Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna*

invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.); in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la SPECIAL SERVICER – rappresentante sostanziale di MASTER SERVICER, a sua volta mandataria della società veicolo SPV, cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari”.

A sostegno di questa impostazione verso il problema il giudice di legittimità ha osservato che qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali” e che il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.).

Ne discende che, secondo la Suprema Corte, l'art. 2, comma 6 legge n. 130/1999 e l'art. 106 TUB “*non hanno alcuna valenza civilistica ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”.*

Conseguentemente “*non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare*

il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata".

In altre parole, sono salvi gli atti compiuti dagli *special servicer* anche se non iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

Auspicando un intervento quanto prima delle Sezioni Unite sul tema, staremo a vedere se questo sarà sino ad allora l'orientamento maggioritario adottato dai giudici di merito.

